

Direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991 **che modifica la direttiva 75/442/Cee relativa ai rifiuti.**

pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L 078 del 26/03/1991

NOTE:

In attesa del recepimento della direttiva, prevista dalla Legge ordinaria del Parlamento n. 146 del 22/02/1994 , si applicano le disposizioni dei seguenti Decreti Legge :

- D.L. n. 443 del 09 novembre 1993;
- D.L. n. 12 del 07 gennaio 1994;
- D.L. n. 169 del 10 marzo 1994;
- D.L. n. 279 del 06 maggio 1994;
- D.L. n. 438 del 08 luglio 1994;
- D.L. n. 530 del 07 settembre 1994,
- D.L. n. 619 del 07 novembre 1994.

Articolo 1 comma 1): il testo omissso è stato inserito nella Direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 16 giugno 1975.

Articolo 1 comma 3): il testo omissso è stato inserito nella Direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 16 giugno 1975.

TESTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 295 del 19.11.1988, p. 3 e GU n. C 326 del 30.12.1989, p. 6), visto il parere del Parlamento europeo (Cfr. GU n. C 158 del 26.06.1989, p. 232 e parere formulato il 22.02.1991), visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 56 del 06.03.1989, p. 2), considerando che la direttiva 75/442/CEE ha istituito, a livello comunitario, una regolamentazione per lo smaltimento dei rifiuti; che, per tener conto delle esperienze acquisite nell'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri, occorre modificare la stessa; che dette modifiche si basano su un livello elevato di protezione dell'ambiente; considerando che nella risoluzione del 7 maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti (Cfr. GU n. C 122 del 18.05.1990, p. 2) il Consiglio si è impegnato a modificare la direttiva 75/442/CEE ; considerando che, per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità, sono necessarie una terminologia comune e una definizione dei rifiuti; considerando che ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti recuperati;

considerando inoltre che una disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di smaltimento e di ricupero dei rifiuti può incidere sulla qualità dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno; considerando che è auspicabile promuovere il riciclo dei rifiuti e la loro riutilizzazione come materia prima; che potrebbe risultare necessario adottare apposite norme per i rifiuti riutilizzabili; considerando che occorre che la Comunità stessa nel suo insieme sia in grado di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti e che è auspicabile che ciascuno Stato membro singolarmente tenda a questo obiettivo; considerando che per realizzare tali obiettivi si dovrebbero delineare negli Stati membri programmi di gestione dei rifiuti; considerando che occorre ridurre i movimenti dei rifiuti e che a tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nel contesto dei loro piani di gestione; considerando che, per assicurare un alto livello di protezione e un controllo efficace, occorre rilasciare le autorizzazioni e procedere ai controlli delle imprese che provvedono allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti; considerando che, a determinate condizioni e purché rispettino le esigenze di tutela dell'ambiente, taluni stabilimenti che trattano i propri rifiuti o recuperano rifiuti possono essere dispensati dall'autorizzazione richiesta; che tali stabilimenti dovrebbero essere soggetti ad iscrizione; considerando che per assicurare il controllo continuo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento definitivo, occorre anche sottoporre ad autorizzazione o iscrizione e ad un adeguato controllo altre imprese che si occupano di rifiuti, come gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione; considerando che è opportuno istituire un Comitato incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione della presente direttiva e nel suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo

La Direttiva del Consiglio 75/442/CEE modificata come segue:
1) Gli articoli da 1 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 1 . [...]

Articolo 2 . [...]

Articolo 3 . [...]

Articolo 4 . [...]

Articolo 5 . [...]
Articolo 6 . [...]
Articolo 7 . [...]
Articolo 8 . [...]
Articolo 9 . [...]
Articolo 10 . [...]
Articolo 11 . [...]
Articolo 12 . [...]
Articolo 13 . [...]
Articolo 14 . [...]
Articolo 15 . [...]
Articolo 16 . [...]
Articolo 17 . [...]
Articolo 18 . [...]

2) Gli articoli 13, 14 e 15 diventano gli articoli 19, 20 e 21.

3) Vengono aggiunti i seguenti allegati:

ALLEGATO I. [...]
ALLEGATO II A. [...]
ALLEGATO II B. [...]

Articolo 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY